



LEGGE 26 febbraio 2002 n.36

REPUBBLICA DI SAN MARINO

“REVISIONE DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1974 N. 59- DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO SAMMARINESE”

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 febbraio 2002.

Art.1

Il preambolo della Legge 8 luglio 1974 n.59 è così sostituito:

“Il Consiglio Grande e Generale, consapevole delle gloriose tradizioni di libertà e di democrazia della Repubblica, nel fermo proposito di ripudiare ogni concezione totalitaria dello Stato ed al fine di garantire al popolo sammarinese l’ulteriore progresso civile, sociale e politico nella continuità della vita dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali, adotta la presente dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi ai quali s’informa l’organizzazione e l’azione dei poteri costituzionali.”.

Art.2

L’articolo 1 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:

“La Repubblica di San Marino riconosce, come parte integrante del proprio ordinamento, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e conforma ad esse i suoi atti e la condotta. Si uniforma alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Riconferma il diritto di asilo politico. Rifiuta la guerra come strumento di risoluzione delle controversie fra Stati e si conforma, nell’azione internazionale, ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite.

L’ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell’uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne.”.

Art.3

L’articolo 3 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:

L’Ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti in base al principio di collegialità.

I Capitani Reggenti, nominati dal Consiglio Grande e Generale, rappresentano lo Stato nella sua unità. Sono i supremi garanti dell’ordinamento costituzionale.

Presiedono il Consiglio Grande e Generale e rappresentano il Consiglio nella sua interezza. Presiedono altri organi sulla base di disposizioni di legge e nel rispetto della separazione dei poteri.

In caso di urgenza emanano decreti reggenziali, sentito il parere del Congresso di Stato, soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la decadenza.

I Capitani Reggenti sono regolarmente informati da parte del Congresso di Stato degli affari dello Stato.

La legge costituzionale determina le guarentigie e le responsabilità della Reggenza, cui può conferire anche ulteriori poteri. Una legge qualificata ne disciplina la nomina, l'organizzazione, il funzionamento e le incompatibilità.

Al Consiglio Grande e Generale composto di sessanta membri, spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo.

La legge elettorale, adottata a maggioranza assoluta, disciplina l'elezione, le cause di ineleggibilità, di decadenza, il regime delle incompatibilità dei Consiglieri. Una legge qualificata disciplina il regime delle responsabilità e delle guarentigie dei Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per le cause di cui al comma precedente.

L'organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono disciplinate dal Regolamento Consiliare, adottato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ad esso è demandata l'articolazione del Consiglio in Commissioni. Il Regolamento Consiliare disciplina altresì il ruolo dei Gruppi e delle Rappresentanze Consiliari.

Al Congresso di Stato spetta il potere di governo secondo i principi di collegialità e di responsabilità. E' politicamente responsabile davanti al Consiglio al quale rende conto, sia collegialmente che individualmente, in base a legge costituzionale.

I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. La legge costituzionale ne indica e ne disciplina i poteri. Una legge qualificata ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; individua i requisiti di eleggibilità, le procedure di nomina, le incompatibilità, i casi di decadenza dei singoli membri e del Congresso di Stato; disciplina il regime dell'ordinaria amministrazione.

Il Congresso di Stato può emanare atti normativi nella forma dei regolamenti, soggetti alle disposizioni di legge. Emanava deliberazioni amministrative motivate in conformità alla legge.

E' garantita la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di Stato.

Il Congresso di Stato dirige l'amministrazione pubblica, nel rispetto della sua autonomia. L'amministrazione pubblica è al servizio dell'interesse generale, sottoposta alla legge ed ai principi di cui al successivo articolo 14.

Gli organi del potere giudiziario sono istituiti per legge costituzionale, la quale ne disciplina anche le responsabilità. Essi sono sottoposti unicamente alla legge. Ad essi è garantita piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni.

Tutte le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi appartenenti all'ordine giudiziario.

Una legge qualificata disciplina le forme di reclutamento, la nomina, le incompatibilità dei magistrati nonché l'organizzazione ed il funzionamento della magistratura.

Gli organi dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.

Art.4

Alla Legge 8 luglio 1974 n.59 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

“Le leggi costituzionali attuano i principi fondamentali sanciti nella presente dichiarazione. Sono approvate nel loro complesso con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale. Se approvate con la maggioranza assoluta sono sottoposte a referendum confermativo entro novanta giorni dalla loro approvazione.

Le leggi qualificate disciplinano il funzionamento degli organi costituzionali nonché gli istituti di democrazia diretta. Sono approvate dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le leggi ordinarie sono approvate dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza semplice. Con la stessa maggioranza sono ratificati i decreti.

L'iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alle Commissioni Consiliari, al Congresso di Stato, alle Giunte di Castello e ai cittadini in base a legge qualificata.

Il Consiglio Grande e Generale può, con legge, delegare al Congresso di Stato l'adozione di decreti con forza di legge, soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale.

La consuetudine e il diritto comune costituiscono fonte integrativa in assenza di disposizioni legislative.

Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano, rispetto alla legge di bilancio, una diminuzione delle entrate, la creazione di nuove spese o un loro aumento, devono indicare i mezzi per farvi fronte.”.

Art.5

L'articolo 4 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:

“Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose.

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge.

La Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà. Promuove le condizioni per l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale del Paese.”.

Art.6

L'articolo 15 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è così modificato:

“E' garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e d'innanzi al Collegio Garante della costituzionalità delle norme.

Il diritto di difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario.

La legge assicura la speditezza, la economicità, la pubblicità e la indipendenza dei giudizi.

Le pene umane e rieducative possono essere irrogate solo dal giudice preconstituito per legge, in base a norme non retroattive. La loro applicazione retroattiva è prevista solo nel caso in cui siano più favorevoli.

L'imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna. Ogni forma di limitazione della libertà personale, anche in sede cautelare, è ammessa soltanto in base alla legge.”.

Art.7

L'articolo 16 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:

“E' istituito il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza con almeno vent'anni di esperienza professionale nell'ambito del diritto. Dopo il primo mandato, il Collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendessero, per

qualsiasi ragione, incompatibili anche a causa dell'esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza.

Il Collegio nomina, tra i suoi membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni il Presidente.

Il Collegio Garante:

- a) verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati;
- b) decide nei casi previsti dalla legge, sull'ammissibilità dei referendum;
- c) decide sui conflitti fra organi costituzionali;
- d) esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti.

Con legge costituzionale potranno essere disposte ulteriori attribuzioni. La legge costituzionale determina il regime delle responsabilità del Collegio Garante e dei singoli membri.

Una legge qualificata disciplina il regime delle incompatibilità, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio, le forme dei ricorsi e le procedure, gli effetti delle decisioni e le modalità di esecuzione delle medesime.

L'effetto di annullamento delle decisioni d'incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni d'incostituzionalità.”.

Art.8

Alla Legge 8 Luglio 1974 n. 59 si aggiunge il seguente articolo:

“Le disposizioni della presente dichiarazione possono essere oggetto di revisione da parte del Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Qualora le leggi di revisione delle disposizioni della presente dichiarazione siano state approvate dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza assoluta, dovranno essere sottoposte a referendum confermativo entro novanta giorni dalla loro approvazione.”

Art.9

Norma Transitoria

Le leggi costituzionali e le leggi qualificate di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3 bis della Dichiarazione dei Diritti, introdotto con la presente legge, devono essere proposte entro tre anni dall'entrata in vigore della presente revisione costituzionale.

La legge qualificata di cui al quinto comma dell'articolo 16 della presente Dichiarazione deve essere proposta entro sei mesi.

Sino all'entrata in vigore del nuovo Ordinamento Giudiziario ai membri del Collegio Garante spetta la decisione:

- a) sui conflitti di giurisdizione nei giudizi promossi presso i Tribunali della Repubblica;
- b) sulla astensione e ricusazione dei Giudici e del Procuratore del Fisco;
- c) in ultima istanza sui ricorsi, presentati nell'ambito dei procedimenti penali, riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari adottati nel corso del giudizio o sulla esecuzione della pena;
- d) su ricorso delle parti interessate in caso di difformità delle sentenze di primo e secondo grado, civili e amministrative;

e) sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e i sui ricorsi per restituito in integrum.

Le funzioni di cui al precedente comma sono assegnate dal Presidente del Collegio individualmente a singoli membri, effettivi o supplenti, secondo criteri predeterminati e tenendo conto di eventuali ragioni di incompatibilità.

Art.10

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 28 febbraio 2002/1701 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti – Gino Giovagnoli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Fiorenzo Stolfi